

17-12-2015



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
15/117/SR03/C7

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  
RECANTE**

**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/27/UE CHE MODIFICA LE  
DIRETTIVE 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE DEL CONSIGLIO E  
LA DIRETTIVA 2004/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO ALLO SCOPO DI ALLINEARLE AL REGOLAMENTO (CE)  
N. 1272/2008 RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE,  
ALL'ETICHETTATURA E ALL'IMBALLAGGIO DELLE SOSTANZE E  
DELLE MISCELE**

*Punto 3) Odg Conferenza Stato-Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti di seguito riportati:

All'articolo 1, comma 1, lettera c) va aggiunto il seguente periodo: "all'articolo 222, comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni: **"agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nelle loro miscele, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato"**.

Commento: si aggiunge la lettera a) del comma 1, dell'articolo 222 del D. Lgs 81/08, in quanto la si ritiene pertinente e la si integra con le sole parole "**nelle loro miscele**" riportate nel testo in carattere sottolineato.

L'articolo 1, comma 1, lettera c) va modificato nel modo di seguito indicato, le modifiche del testo sono proposte in grassetto: "all'articolo 222, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni: **"1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici entrino nello scopo e ambito d'applicazione o siano classificati in maniera armonizzata nell'ambito di tale Regolamento; "**

L'articolo 1, comma 1, lettera d) va modificato nel modo di seguito indicato, le modifiche del testo sono proposte in grassetto:

all'articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) "al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: *b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore o dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa Scheda di Dati di Sicurezza predisposta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Regolamento (UE) n. 830/2015 della Commissione, e successive modificazioni ed integrazioni;* ";
- 2) "il comma 4 è sostituito dal seguente: *"4. Fermo restando quanto previsto dai Regolamenti (CE) n.1907/2006 e n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, il fornitore o il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio"*;

L'articolo 1, comma 1, lettera e) va modificato nel modo di seguito indicato, le modifiche del testo sono proposte in grassetto:

"all'articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: *"d) accesso ad ogni Scheda di Dati di Sicurezza messa a disposizione dal fornitore o dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006, (UE) n. 830/2015, e successive modificazioni ed integrazioni."*;
2. il comma 4 è sostituito dal seguente: *"4. Il fornitore o il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai Regolamenti (CE) n.1907/2006 e n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni."*

L'articolo 1, comma 1, va integrato con una lettera f) bis, le integrazioni del testo sono proposte in grassetto:

**f) bis - all'articolo 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1, è sostituito dal seguente:** "1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione **di cui al Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.**".

L'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 2, va modificato nel modo di seguito indicato, le modifiche del testo sono proposte in grassetto:

"3. Agenti chimici: a) omissis... - tossicità per la riproduzione categorie 1A o 1B. omissis e 2 **(H361).**

Roma, 17 dicembre 2015